

Consulenti del lavoro: il nuovo statuto Enpacl

Antonio Carlo Scacco *Consulente del lavoro in Roma - Assconsul Human Resources*



Il Ministero del lavoro ha approvato con decreto il nuovo statuto dell'Enpacl, in vigore dal 1° gennaio 2013. Tutte le novità per i consulenti del lavoro

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il 22 marzo 2013 ha approvato con decreto il nuovo statuto dell'Enpacl (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro), già deliberato da parte dell'assemblea dei delegati lo scorso 27 settembre 2012. Giunge così a conclusione la riforma previdenziale dei consulenti del lavoro, scaturita dalla previsione di cui al decreto legge n. 201/2011⁽¹⁾ che impone agli enti privatizzati (tra cui l'Enpacl)⁽²⁾ misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di (ben) cinquanta anni. Oltre al vincolo normativo, sulla nuova configurazione dell'assetto previdenziale dei consulenti hanno pesato motivazioni di ordine strettamente economico, quali la riduzione del reddito medio degli iscritti e la necessità di operare un equilibrato rapporto tra versamenti ed erogazioni, nonché demografico, atteso il prevedibile, futuro peggioramento del rapporto iscritti/pensionati conseguente al generale invecchiamento della popolazione.

L'approvazione dello statuto segue quella del nuovo regolamento di previdenza ed assistenza (avvenuta con nota direttoriale del 9 novembre 2012). Sia lo statuto che il regolamento sono entrati in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013 (lo statuto, pertanto, con decorrenza retroattiva).

Le novità della riforma

In materia di pensione

Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia è

corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) età di sessantasei anni
- b) almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all'ente;
- c) misura della pensione spettante non inferiore a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti nell'anno di maturazione del diritto (quindi, nel 2013, pari a 10.200,00 euro).

Da notare che i tre requisiti devono sussistere simultaneamente. Non è tuttavia richiesto il requisito di cui sub c) ove l'iscritto abbia compiuto il settantesimo anno di età. Peraltro il requisito anagrafico minimo di cui sub a) dal 2013 sarà progressivamente aumentato in misura di un anno anagrafico ogni tre anni solari fino al raggiungimento del settantesimo anno di età secondo la tabella riportata in alto a pagina seguente.

Sempre dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia anticipata (già pensione di anzianità) sarà riconosciuta a coloro che avranno raggiunto i sessanta anni di età ed avranno maturato almeno trentasei anni di iscrizione e contribuzione all'Enpacl (ivi inclusa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto), che, a partire dal 2013, saranno progressivamente incrementati in ragione di un anno di iscrizione/contribuzione ogni due solari fino a diventare quaranta anni a regime (v. tabella). Ulteriore requisito richiesto è la cancellazione dall'albo dei Consulenti del Lavoro (tale requisito non è, invece, richiesto per l'ordinaria pensione di vecchiaia), ma solo per coloro che abbiano maturato un'anzianità (contributiva e di iscrizione) inferiore a quaranta anni.

Dal corrente anno la quota di pensione annua sarà calcolata con il sistema contributivo, ossia moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi versati (vedi *ultra*) più le somme corrisposte a titolo di riscatto, ricongiunzione e

**Dall'1.1.2013
in vigore anche
il Regolamento
di previdenza**

(1) Articolo 24, comma 24, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modd. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(2) Dlgs 30 giugno 1994, n. 509, Elenco A.

Pensione di vecchiaia - Articolo 5 del regolamento

	2013	Dal 2016	Dal 2019	Dal 2022	Dal 2025
Età	66 anni	67 anni	68 anni	69 anni	70 anni
Anni di iscrizione e contribuzione	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Misura minima della pensione (requisito non richiesto se l'iscritto ha compiuto settanta anni)	>= a 5 volte il contributo minimo soggettivo (nel 2013 pari a 10.200,00 euro)	>= a 5 volte il contributo minimo soggettivo	>= a 5 volte il contributo minimo soggettivo	>= a 5 volte il contributo minimo soggettivo	Non più richiesta

contribuzione volontaria, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335 e succ. modd.

Eventuali periodi di contribuzione maturati prima del 1° gennaio 2013 saranno calcolati ai fini pensionistici in base alla previgente normativa regolamentare.

In ogni caso coloro che, al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata decidano di continuare nell'esercizio della professione (nel secondo caso solo dopo quaranta anni di contribuzione e iscrizione), avranno diritto ad un apposito supplemento pensionistico (calcolato con il sistema contributivo per i versamenti successivi al 31 dicembre 2012, con la previgente normativa per quelli eseguiti fino a tale data), da erogare al compimento di ogni triennio.

In materia di contribuzione

Con la novella riforma, i contributi utili ai fini pensionistici sono i seguenti:

- a) contributo soggettivo e di maternità, a carattere obbligatorio;
- b) contributo integrativo, a carattere obbligatorio;
- c) contributo aggiuntivo, a carattere facoltativo.

Dal corrente anno, assoluta novità, il contributo soggettivo sarà calcolato in rapporto al reddito professionale. Più in particolare il contributo sarà pari al 12% del reddito professionale con un minimo annuo di euro 2.040,00 (corrispondente quindi ad un

reddito di 17mila euro annui), ed un massimo di euro 11.400,00 (corrispondente ad un reddito di 95mila euro annui). L'importo sarà naturalmente proporzionato al mese per periodi di iscrizione inferiori all'anno solare. Tali limiti (validi per il corrente anno) saranno annualmente rivalutati in base all'indice Istat dei prezzi al consumo e previa delibera del consiglio di amministrazione.

Speciali agevolazioni sono previste a favore di coloro che si iscrivono all'ente per la prima volta e con età inferiore a trentacinque anni. Questi soggetti potranno godere, per l'anno di iscrizione ed i quattro successivi, di un abbattimento pari al 50% del contributo come sopra calcolato, ferma restando la possibilità di richiedere facoltativamente l'applicazione della misura intera. Peraltro tali agevolazioni si applicano anche agli infratrentacinquenni che risultavano iscritti all'ente precedentemente al 1° gennaio 2013: ad esempio coloro che risultavano iscritti dal 2011 ne possono usufruire fino al 2015.

Anche i pensionati (vecchiaia ed ex anzianità) non cancellati dall'albo saranno tenuti al versamento del contributo soggettivo in misura intera, salva la facoltà di optare per la riduzione del 50%.

Novità interessano anche la determinazione del contributo integrativo, ovvero della maggiorazione da applicare su tutti i compensi inclusi nel volume d'affari ai fini Iva⁽³⁾ e da versare successivamente all'ente. Tale maggiorazione è a carico

Pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità) - Articolo 6 del regolamento

	2013	Dal 2015	Dal 2017	Dal 2019	Dal 2021
Età minima	60 anni				
Anni di iscrizione e contribuzione	36 anni	37 anni	38 anni	39 anni	40 anni
Cancellazione dall'albo	Richiesta se età minima inferiore a quaranta anni				Non più richiesta

(3) Il regolamento (articolo 38, comma 5) parla espressamente di «compensi relativi all'attività professionale di consulente del lavoro o ad essa connessa o riconducibile». Sulla tematica dell'imponibilità delle attività professionali cd. «di confine» si veda *Guida al Lavoro* 22.3.2013 - n. 13, pag. 42 «Professionisti: imponibili i compensi per le attività di confine» di Scacco Antonio Carlo.

del debitore ma deve essere versata dall'iscritto indipendentemente dal pagamento ricevuto (salva la facoltà di rivalsa).

Dal 1° gennaio 2013 è pari al 4% (precedentemente il 2%). È comunque previsto un importo minimo pari a 300 euro, dovuto anche da chi non produce alcun volume d'affari. Tale importo sarà annualmente rivalutato.

Il versamento di quest'anno, relativo al volume d'affari realizzato nel 2012, sarà effettuato sulla base delle vecchie aliquote.

Vero e proprio inedito della riforma è il contributo cd. «aggiuntivo», di natura facoltativa, appositamente concepito per integrare i versamenti della contribuzione soggettiva ed integrativa e costruire in tal modo una pensione adeguata alle capacità reddituali dell'iscritto. Da tali versamenti sono espressamente esclusi i pensionati (di vecchiaia ed ex anzianità). La misura di tale contributo aggiuntivo è pari ad euro 500,00 annui o multipli di tale importo. Le somme versate a tale titolo godono di vantaggi fiscali non indifferenti. In base all'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir modificato dall'art. 13 del Dlgs n. 47/2000, infatti, i contributi versati facoltativamente alla propria forma di previdenza obbligatoria sono integralmente deducibili.

Comunicazione annuale dei compensi e del reddito professionale

Gli iscritti all'albo, anche solo per frazione d'anno, sono tenuti a comunicare all'ente, entro il 16 settembre dell'anno successivo a quello di competenza, l'ammontare dei compensi sul quale è calcola-

to il contributo integrativo, nonché il reddito professionale conseguito. Da notare che tale comunicazione deve essere comunque effettuata anche in assenza di reddito professionale, volume d'affari o partita Iva. La comunicazione deve essere effettuata con modalità telematiche e deve contenere menzione degli eventuali accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, del reddito professionale e dei volumi d'affari ai fini Iva, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Contributo integrativo aumentato al 4%

Nuove disposizioni in materia di rateazione

È possibile chiedere la rateazione delle somme dovute all'ente a titolo di contribuzione soggettiva, maternità e integrativa, nonché delle relative sanzioni, previa domanda ma solo per l'intero debito (quindi importo complessivo del contributo soggettivo, di maternità e integrativo maggiorati di sanzioni, calcolate alla data di presentazione della domanda ed afferenti a tutte le annualità di contribuzione, sino a quella antecedente l'istanza). La rateazione è concessa per un debito pari o superiore ad euro 2.000,00, ha periodicità mensile e durata massima di sessanta mesi. La rata minima non può essere inferiore a euro 200,00. La rateazione è revocata d'ufficio in caso di mancato pagamento di almeno due rate anche non consecutive oppure nel caso in cui il debitore ometta il pagamento della contribuzione corrente durante il periodo della rateazione.

Le novità previste dallo statuto

La ormai acquisita «messa in sicurezza» dei conti

Scadenze 2013

Scadenze	Contributi				Dichiarazione
	Contributo soggettivo		Contributo integrativo	Contributo di maternità (**)	
	Minimo	Eccedenza oltre il minimo			
16 aprile 2013	25% (1ª rata)			100 %	
17 giugno 2013	25% (2ª rata)				
16 settembre 2013	25% (3ª rata)	100% in unica soluzione oppure 1ª rata pari al 25% (*)	100% in unica soluzione oppure 1ª rata pari al 25% (*)		Iva e reddito
16 ottobre 2013		2ª rata 25% + interesse legale (*)	2ª rata 25% + interesse legale (*)		
18 novembre 2013	25% (4ª rata)	3ª rata 25% + interesse legale (*)	3ª rata 25% + interesse legale (*)		
16 dicembre 2013		4ª rata 25% + interesse legale (*)	4ª rata 25% + interesse legale (*)		

(*) Nel caso si scelga di versare in forma rateale.

(**) Previsto dall'articolo 36 del regolamento di previdenza ed assistenza a copertura dei relativi oneri. Il contributo è annualmente rivalutato e la sua eventuale ridefinizione avviene mediante delibera del consiglio di amministrazione.

(Fonte: www.enpacl.it)

dell'ente consente di implementare misure innovative, soprattutto indirizzate ai giovani, mirate ad agevolare la «staffetta» generazionale ed alla solidarietà endocategoriale. In tale contesto importante novità è rappresentata dall'attività di sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione, con particolare riguardo ai giovani⁽⁴⁾, che sarà finanziata con una quota non superiore al 3% del contributo integrativo (nei limiti delle disponibilità di bilancio). Si segnalano inoltre, nell'ambito dei compiti di previdenza, mutua assistenza e solidarietà tra gli iscritti, le ulteriori attività a beneficio degli stessi, disciplinate dallo statuto nonché dal regolamento, ivi comprese forme di tutela sanitaria mediante stipula di polizze assicurative annuali o pluriennali a favore degli iscritti, dei pensionati iscritti nonché dei loro familiari. Tali ulteriori oneri, incluse le «provvidenze straordinarie» di cui all'art. 4, comma 2, lett f), dello statuto, saranno destinate agli iscritti (anche pensionati), al coniuge e ai familiari titolari di pensione di reversibilità e indiretta che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, e saranno finanziati con uno stanziamento non superiore al 5% delle entrate de-


rivanti dal contributo integrativo accertate nell'esercizio precedente. La possibilità di sostenere «ulteriori attività» a favore degli iscritti consente altresì di ovviare alla mancata riproposizione, nelle nuove disposizioni, delle norme concernenti l'erogazione dei mutui a favore degli iscritti. Ed infatti nel sito web dell'ente si legge che sono in via di definizione e prossime alla firma nuove forme di convenzione in proposito con gli istituti bancari.

Si segnala inoltre la possibilità per l'Ente di promuovere e gestire anche attività integrative, compatibilmente alle norme esistenti per il settore, avvalendosi di appositi fondi costituiti da contribuzioni speciali, obbligatorie solo per coloro che chiedono di aderirvi.

Infine anche nell'ente previdenziale dei Consulenti del Lavoro entrano a pieno titolo i principi della «spending review»: il consiglio di amministrazione sarà composto da 7 membri (attualmente 9) che non potranno svolgere più di 2 mandati, ed anche l'assemblea dei delegati delle singole Province sarà soggetta ad una consistente riduzione (dagli attuali 162 delegati si passerà a circa 120 a partire dalla prossima assemblea).

(4) Articolo 4, comma 5, dello statuto.

SistemaFrizzera24



GUIDA PRATICA PENSIONI

a cura di Pietro Gremigni

Guida Pratica Frizzera Pensioni illustra le diverse **caratteristiche della riforma del sistema pensionistico** con le più recenti precisazioni degli enti previdenziali, riportando anche gli aspetti salienti delle regole precedenti ancora applicabili nei confronti di diversi assicurati. Particolare attenzione è dedicata al **calcolo della pensione con il meccanismo del pro rata contributivo** anche per i vecchi assicurati: sono infatti riportati per i diversi sistemi di calcolo (quota retributiva, mista, contributiva, opzione per il sistema contributivo ecc.) **numerosi esempi pratici**. Il volume spiega poi come e con quali effetti accedere ad alcuni istituti come i riscatti, le ricongiunzioni e la totalizzazione solo in parte modificati dalla recente riforma e si occupa, infine, anche dei regimi specifici (professionisti, giornalisti, Fondi di solidarietà, ecc.).

Pagg. 310 – € 42,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO24ORE